

Legge regionale 21 luglio 2008 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007).

Art. 7

(Disposizioni per l'individuazione, l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000)

- 1.** I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 2.** A seguito delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 8, la Regione propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa.
- 3.** Le proposte di aggiornamento dell'elenco dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta regionale previo parere della competente Commissione consiliare.
- 4.** Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, la Regione inoltra al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la richiesta di designazione di un SIC quale ZSC successivamente all'approvazione delle misure di conservazione specifiche o del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10.